

ISTITUZIONE DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMI 5-BIS E 5TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007 N.179 (CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRALE)

Mediante la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (la "Delibera"), la Consob ha istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (l'"ACF") e adottato il Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'ACF e individuati i criteri per la composizione del relativo organo decidente. Con Comunicato Stampa del 23 novembre 2016 Consob informa che ha nominato i componenti dell'Arbitro per le Controversie finanziarie. Il nuovo organismo sarà operativo dal 9 gennaio 2017.

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Di seguito si riportano talune informazioni rilevanti sulle funzioni dell'ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

- l'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, **ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00.**
- il diritto di ricorrere all'Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie, ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l'Intermediario.
- Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall'ACF. Inoltre in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente medesimo adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF, si fa rinvio al sottostante riferimento internet:

http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fI/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194

COMUNICATO STAMPA

Ai nastri di partenza l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf)

Operativo da oggi il nuovo organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari

E' operativo da oggi l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), il nuovo strumento istituito presso la Consob su cui i risparmiatori possono contare per risolvere in sede stragiudiziale le controversie con gli intermediari.

Sul sito www.acf.consob.it, accessibile da oggi, i risparmiatori interessati possono trovare in formato video e tramite un'apposita brochure esplicativa tutte le informazioni utili a capire chi può fare ricorso all'Arbitro, a quali condizioni, attraverso quale procedura e in quali tempi.

L'Acf è a disposizione dei piccoli investitori che si trovino ad avere un contenzioso con il proprio intermediario (banca, Sim, Sgr) per lamentele che riguardino la violazione presunta di norme in materia di correttezza dei comportamenti e di trasparenza delle informazioni. Possono ricorrere all'Arbitro i risparmiatori che abbiano già presentato reclamo presso l'intermediario senza aver ottenuto risposta nei due mesi successivi ovvero qualora la risposta sia stata insoddisfacente.

Una volta fatto il reclamo e passati i due mesi, il passo successivo è il ricorso all'Arbitro. L'organismo intende mettere a disposizione dei risparmiatori uno strumento agile ed efficiente per risolvere al di fuori delle aule dei tribunali le controversie con gli intermediari fino ad un valore massimo di 500.000 euro. Il ricorso all'Acf è del tutto gratuito per i risparmiatori. I tempi della pronuncia sono rapidi: l'Arbitro è tenuto, infatti, a chiudere il contenzioso entro massimo sei mesi.

L'Acf è un organo collegiale, in cui sono rappresentate le varie componenti del mercato finanziario: oltre al Presidente ne fanno parte quattro membri, di cui due indicati da Consob e due sono espressione rispettivamente delle associazioni di categoria dei consumatori e dell'industria finanziaria.

Roma, 9 gennaio 2017